

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DELL'USO DELLA
DENOMINAZIONE, DEL SIMBOLO E
DEL MARCHIO DI QUALITA' DEL
PARCO REGIONALE VALLE DEL
TREJA**

IL PRESIDENTE
Enzo Litta

IL DIETTORE
Gianni Guaita

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELL'USO DELLA DENOMINAZIONE, DEL SIMBOLO E DEL MARCHIO DI QUALITÀ DEL PARCO SUBURBANO VALLE DEL TREJA

Art. 1 - Il Parco Suburbano Valle del Treja intende promuovere attività economiche, sociali e commerciali presenti nel territorio dei due Comuni che ne fanno parte sia direttamente sia con la concessione d'uso del proprio simbolo e denominazione, nonché con la creazione di un marchio di qualità.

Art. 2 - Il Parco può concedere, attraverso la sottoscrizione di specifiche convenzioni, l'uso del proprio simbolo e del marchio di qualità a servizi e a prodotti locali che presentino requisiti di sostenibilità ambientale, qualità tipicità e congruità con le finalità del Parco. Il simbolo e/o il marchio di qualità del Parco non possono costituire, in nessun caso, il marchio dell'attività richiesta ma sono aggiunti come garanzia di indicazione geografica.

Art. 3 - Il marchio di qualità potrà essere concesso attraverso la stipula di appositi disciplinari di produzione con le associazioni di categoria e/o gruppi di imprese. Nei disciplinari verranno previsti la forma grafica del marchio, le caratteristiche dei prodotti o servizi, la vigilanza e i controlli.

Art. 4 - Chiunque intenda utilizzare il simbolo nel proprio materiale promozionale dovrà inoltrare richiesta scritta all'Ente, dichiarare di essere in regola con le leggi e i regolamenti del Parco e con tutte le norme previste dalle leggi che disciplinano l'esercizio delle attività professionali, imprenditoriali, commerciali e socioculturali esercitate. Il Parco si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato.

Art. 5 - Chiunque verrà autorizzato ad utilizzare il simbolo e/o il marchio sarà inserito nel circuito promozionale e pubblicitario del Parco. Gli utilizzatori del simbolo e/o del marchio dovranno cooperare con l'Ente Parco nelle attività promozionali e divulgative.

Art. 6 - Nella domanda, i soggetti interessati indicano per tutti i prodotti e servizi:

- 1 - la natura dei prodotti e dei servizi;
- 2 - le modalità sia grafiche che audiovisive di uso della denominazione, del simbolo e del marchio;
- 3 - l'eventuale interesse all'inserimento nell'attività promozionale del Parco.

Per i prodotti naturali e per quelli derivanti da attività agro-silvo-pastorali devono inoltre garantire:

- a - l'originalità oppure il collegamento con il territorio del Parco e con le sue tradizioni e i suoi valori;
- b - la naturalità ovvero la produzione o la fabbricazione secondo criteri che preservino l'ambiente naturale, il paesaggio e rispettino il patrimonio e le tradizioni locali.

Per i prodotti di artigianato i soggetti interessati devono specificare oltre a quanto indicato nei punti 1, 2 e 3:

- a - l'autenticità e il carattere artigianale e non standardizzato del prodotto;
- b - il rapporto con il territorio del Parco e i suoi valori.

La Commissione per il rilascio della concessione può richiedere una dettagliata relazione sulla provenienza ed origine dei prodotti e delle materie prime, sulla composizione, sulla qualità, luogo di produzione, sulle tecniche e i cicli produttivi e sulle attinenze dei prodotti e dei servizi con il Parco.

Art. 7 - Per garantire un corretto uso del simbolo e/o del marchio del Parco le domande presentate vengono esaminate da un'apposita Commissione, che esprime un parere, formata da:

- o Il Presidente del Parco o suo delegato;
- o Il Direttore del Parco;
- o Tre Consiglieri dell'Assemblea del Parco.

La Commissione che opera a maggioranza dei componenti, potrà richiedere, di volta in volta, la partecipazione di esperti che riterrà utile interpellare.

Art. 8 - La concessione dell'uso della denominazione e del simbolo e del marchio, è deliberata dal Comitato di Gestione anche in deroga al parere della Commissione di cui all'art. 7, che approva la convenzione e gli altri atti ed è rilasciata con Determinazione del Direttore.

La concessione non è cedibile a terzi senza l'autorizzazione del Parco e viene concessa la prima volta gratuitamente e per periodi di tempo limitati.

Art. 9 - Per manifestazioni di carattere culturale, didattico, educativo e formativo l'uso del simbolo può essere concesso, senza ulteriori formalità, previa autorizzazione dell'Ente.

La concessione è subordinata al controllo da parte dell'Ente Parco del contenuto del manifesto, opuscolo promozionale e, nel caso di programmi didattici, alla verifica dei contenuti scientifici e delle metodologie di lavoro che saranno applicate durante lo svolgimento dei programmi.

Art. 10 - Coloro che esercitano attività fuori dei due Comuni del Parco potranno richiedere l'uso del simbolo e/o del marchio che verrà concesso in via eccezionale per progetti di particolare rilevanza in relazione ai fini istituzionali del Parco e alle caratteristiche del richiedente.

Art. 11 - L'Ente, a suo insindacabile giudizio, potrà in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione concessa in caso di inosservanza delle clausole del presente regolamento e degli atti allegati o successivi di determinazione dei titoli di assegnazione, di quelle stabilite negli appositi contratti o per attività palesemente contrarie alle finalità del Parco o lesive del suo patrimonio e dei suoi valori culturali e/o ambientali.

In caso di risoluzione dell'autorizzazione il beneficiario sarà tenuto alla distruzione immediata di ogni catalogo, depliant, etichetta o altro materiale comunicativo realizzato con il simbolo e/o il marchio del Parco.

In caso di contenzioso tra l'Amministrazione del Parco e il concessionario della denominazione, del simbolo o del marchio, anche per motivi estranei alla concessione, il Comitato di Gestione può dichiarare a insindacabile giudizio la risoluzione dell'autorizzazione con le conseguenze di cui al precedente comma.

Art. 12 - La concessione dell'uso del simbolo e/o del marchio è disciplinata dalla legislazione vigente.

Per quanto non previsto dal presente regolamento e dalle convenzioni si applicano le norme vigenti in materia di denominazione, simbolo e marchio.

Art. 13 - Nel caso di un uso non autorizzato della denominazione, del simbolo e del marchio, il rappresentante legale del Parco intima l'immediata cessazione dell'uso, la distruzione di ogni materiale relativo e un'immediata azione legale.

Per le infrazioni al presente regolamento, agli allegati, alle convenzioni e disciplinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 della legge 394/'91 e della legge regionale 29/'97.